**Art. 5**

Rappresentanti delle associazioni

**1.**Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'[articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art45), partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'[articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com2bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113), come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del medesimo [decreto-legge n. 80 del 2021](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;80) e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato [articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;80~art6-com2bis), come inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 6.

**2.**Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'[articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art45), possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al piano della performance di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10-com1-leta), quando ne sia prevista la redazione nonché alla relazione di cui alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10.

Note all'art. 5:  
- Si riporta l'[articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art45) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb).):  
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente.  
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».